

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

Regolamento Comunale degli agri marmiferi

Approvato con delibera n. 219 del 04/12/2020.

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	1
Capo I - Agri marmiferi, Concessione amministrativa, esercizio dell'attività estrattiva	1
Art. 2 - Agri marmiferi comunali.....	1
Art. 3 - Esercizio e procedimento di rilascio della Concessione.....	1
Art. 4 - Contenuto del provvedimento di Concessione.....	2
Art. 5 - Procedimento per il rilascio della Concessione.....	3
Art. 6 - Autorizzazioni e concessioni esistenti.....	5
Art. 7 - Cause di decadenza della Concessione	6
Art. 8 - Rinuncia alla Concessione	7
Art. 9 - Trasferimento di azienda	8
Art. 10 - Obbligo di mantenere in attività la cava	8
Art. 11 - Disposizioni per la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune e altri beni	8
Capo II - Canone concessorio e contributo di estrazione	9
Art. 12 - Canone concessorio.....	9
Art. 13 - Contributo di estrazione sui materiali da taglio e sui loro derivati.....	9
Art. 14 - Determinazione del valore medio di mercato del marmo estratto ed estraibile	10
Art. 15 - Destinazione del ricavato da contributo di estrazione	11
Capo III - Criteri e modalità per la valutazione del rispetto dell'impegno alla lavorazione di almeno il 50% del materiale estratto nel sistema produttivo locale - Criteri di quantificazione del valore residuo al termine della Concessione.....	12
Art. 16 - Criteri e modalità per la valutazione del rispetto dell'impegno alla lavorazione di almeno il 50% del materiale estratto nel sistema produttivo locale	12
Art. 17 - Criteri di quantificazione del valore residuo al termine della Concessione	13
Capo IV - Disposizioni generali	13
Art. 18 - Scarti della lavorazione	13
Art. 19 - Recupero ambientale	14
Art. 20 - Consorzi.....	14
Art. 21 - Accertamento delle violazioni e sanzioni	15
Art. 22 - Comitato del Distretto Apuo Versiliese con superamento dell'Osservatorio del Marmo	15
Art. 23 - Disposizioni transitorie.....	16

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene emanato ai sensi dell'art. 64, c. 3 del R.D. 29 luglio 1927 n.1443; della L.R.T. 5 dicembre 1995 n.104; e dell'art. 39 della L.R.T. 25 marzo 2015 n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, che attribuiscono al Comune di Massa la potestà di emanare proprie disposizioni regolamentari per la Concessione e la coltivazione degli agri marmiferi comunali.
2. Con il presente Regolamento il Comune di Massa intende promuovere e disciplinare la razionale e sostenibile utilizzazione delle risorse minerarie, quali marmo e materiali lapidei ornamentali in genere, presenti nel territorio comunale, per lo sviluppo economico e sociale del territorio, salvaguardandolo nel rispetto dell'assetto ambientale, paesaggistico ed idrogeologico degli ambiti interessati in un contesto di sostenibilità con l'attività estrattiva.

Capo I - Agri marmiferi, Concessione amministrativa, esercizio dell'attività estrattiva

Art. 2 - Agri marmiferi comunali

1. Con la denominazione "Agri marmiferi comunali" si intendono tutte le aree montane idonee alla escavazione del marmo, già intestate al Comune di Massa, come piena proprietà o dominio diretto nel Catasto Estense, approvato con Editto Sovrano del **27 - 11- 1824** .
2. Le aree degli Agri marmiferi comunali, identificano il complesso delle aree estrattive del Comune di Massa e fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune.
3. Le aree degli Agri marmiferi comunali sono inalienabili ed imprescrittibili, ai sensi dell'art. 62 dello Statuto Comunale e, pertanto, i diritti che il Comune detiene sui detti Agri sono imprescrittibili.
4. Il Comune di Massa, provvede alla ricognizione di tali beni all'interno dei Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi P.A.B.E. e da comunicazione dei relativi accertamenti ai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni alla coltivazione, provvedendo ai relativi adempimenti ai sensi del presente Regolamento.

Art. 3 - Esercizio e procedimento di rilascio della Concessione

1. L'esercizio dell'attività estrattiva dei beni di cui all'art. 2, è sottoposto a Concessione amministrativa temporanea ed onerosa da parte del Comune.
2. In sede di approvazione dei Piani Attuativi, di cui all'art. 113 della L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65 e s.m.i., il Comune individua i livelli territoriali ottimali, costituiti da uno o più siti estrattivi, da affidare in Concessione con il procedimento fissato dall'art. 5 del presente Regolamento.
3. Sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, la Giunta Municipale selezionerà, all'occorrenza, i livelli territoriali ottimali da concedere.

4. La Concessione costituisce il titolo per il rilascio della Autorizzazione ed è rilasciata dal Comune di Massa, previo espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari e della normativa nazionale in materia di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento.
5. La Concessione ha una durata non superiore a 25 anni e non può essere prorogata, nè rinnovata neppure tacitamente. Alla scadenza della stessa decade anche la Autorizzazione. La durata della Concessione può essere incrementata fino a due anni per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) 1221/2009.
6. La Concessione ha carattere personale e costituiscono causa di decadenza la cessione, la sub Concessione, l'affitto dell'azienda o di un suo ramo. E' consentita la cessione a titolo oneroso di azienda o di un suo ramo ai sensi degli artt. 33, c. 6 e 22 della L.R.T. 35/2015. In caso di trasferimento d'azienda, o di un suo ramo, il Comune dovrà preventivamente autorizzare il trasferimento, verificando il possesso dei requisiti di capacità tecnica economica dell'avente causa, nel rispetto di quanto indicato agli artt. 9 e 23 del presente Regolamento.
- 7. La Concessione è nella titolarità esclusiva dell'Impresa che la detiene al momento dell'entrata in vigore del Regolamento Comunale di cui all'art. 39 della L.R.T. 35/2015 sino alla naturale scadenza. Si ammette per altro che una Impresa controllata e/o collegata e/o appartenente al medesimo gruppo societario, continui ad esercitare la coltivazione fino alla scadenza della suddetta concessione.**

Art. 4 - Contenuto del provvedimento di Concessione

L'atto di Concessione di Agro marmifero contiene:

1. la delimitazione dell'area concessa con la superficie e i confini;
2. l'oggetto dell'attività estrattiva, le eventuali prescrizioni relative alla Concessione dell'agro marmifero;
3. il canone di Concessione e l'impegno per il Concessionario a dover corrispondere quello eventualmente rideterminato ai sensi dell'art. 36, c. 5 della L.R.T. n. 35/2015;
4. la data di scadenza della Concessione, con la esplicita previsione che a tale scadenza decadrà anche la Autorizzazione all'escavazione;
5. la previsione che, qualora la durata della Autorizzazione sia temporalmente superiore al termine di efficacia della Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004, il mancato rinnovo della stessa, alla scadenza di ciascun quinquennio successivo, comporta la decadenza della Concessione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20, c. 3, dell'art. 21, commi 1, 2, 3 e dell'art. 37, c. 1, lettera f) della L.R.T. n. 35/2015;
6. la definizione degli eventuali oneri determinati a seguito della convenzione di cui all'art. 38, c. 11, della L.R.T. n. 35/2015, posti a carico del concessionario;
7. le prescrizioni per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale delle aree entro la scadenza della Concessione;
8. l'indicazione delle cause di decadenza.

Art. 5 - Procedimento per il rilascio della Concessione

1. Ai fini del rilascio della Concessione, per il Comune, il Responsabile del Procedimento predispone una procedura di gara ad evidenza pubblica. Nel rispetto dei Principi comunitari e delle norme nazionali in materia, il Responsabile del Procedimento si farà carico di emettere un avviso pubblico per individuare i soggetti interessati all'ottenimento della stessa, sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, che risulti in possesso dei contenuti previsti dal presente articolo.
2. Il bando di gara dovrà contenere:
 - a. la durata della Concessione;
 - b. l'ammontare del canone di Concessione annuo posto a gara, determinato ai sensi del successivo art. 12 del presente Regolamento, con la previsione che sono ammesse solo offerte al rialzo rispetto al suo ammontare **tenendo conto di quanto previsto dall'art. 36 comma 6 della L.R.T. 35/2015** e che lo stesso canone di Concessione potrà essere oggetto di aggiornamento e revisione, sempre ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento;
 - c. l'importo, che il soggetto aggiudicatario della procedura è tenuto a corrispondere, ai sensi del successivo art. 17, al concessionario uscente;
 - d. l'ammontare della cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura di gara e le condizioni e modalità di restituzione della stessa;
 - e. l'impegno a costituire, la garanzia finanziaria per il rispetto degli obblighi scaturenti dalla Concessione, così come meglio descritta dall'art. 7 c. 4, per un importo pari all'ammontare di una annualità del canone di Concessione come risultante all'esito della procedura di gara;
 - f. l'impegno ad osservare tutti gli obblighi e le prescrizioni contenuti nello schema tipo di atto di convenzione allegato al bando;
 - g. i contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 35, c. 2 della L.R.T. n. 35/2015.

Al bando di gara saranno allegati:

- una planimetria del sito da concedere in uso accompagnata da relazione riportante le caratteristiche ed i dati tecnici dello stesso;
 - lo schema tipo di Convenzione che l'aggiudicatario della gara dovrà stipulare con il Comune di Massa.
3. Ai fini della partecipazione alla procedura di gara i soggetti interessati, anche costituiti in consorzio, dovranno presentare un progetto di fattibilità tecnica ed economica contenente la seguente documentazione:
 - a. progetto di coltivazione comprensivo di descrizione delle attività e degli impianti prima della lavorazione e del relativo studio preliminare ambientale;
 - b. piano industriale relativo alle ricadute socio-economiche ed occupazionali anche in una logica di filiera, con interventi che garantiscono ulteriori fasi di lavorazione dei materiali estratti nel sistema produttivo locale;
 - c. piano economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione;
 - d. progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area **entro la scadenza** della Concessione, con relativa perizia di stima;
 - e. un sistema di monitoraggio obbligatorio, atto al controllo dei volumi estratti, da parte del titolare della Autorizzazione, tramite l'utilizzo del certificato digitale di ogni

singolo elemento commerciale estratto (blocchi, semisquadrati ed informi) e del suo censimento nell'anagrafe pubblica abilitata dal Comune a tale servizio;

- f. relazione sulle opere di urbanizzazione;
- g. eventuali certificazioni che qualificano il processo produttivo, la gestione ambientale e sociale dell'impresa;
- h. offerta relativa al canone di Concessione annuo indicato nel bando di gara, l'offerta è ammessa solo in rialzo sull'importo a base d'asta.

4. Il Comune procederà alla selezione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, e redigerà una graduatoria tra i progetti ritenuti idonei, valutando prioritariamente i seguenti elementi:

- a. misure e azioni in merito alla tutela ambientale ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b. effetti occupazionali;
- c. ricadute socio-economiche, anche in una logica di filiera, con progetti che garantiscano ulteriori fasi di lavorazione sul territorio;
- d. piano economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione;
- e. implementazione del framework tecnologico applicato all'area di cava, richiesto dal precedente c. 3, lettera e), idonea a conseguire il tracciamento geografico del materiale estratto e delle sue ulteriori fasi di lavorazione;
- f. sistemi di monitoraggio visivo, strumentale e permanente, del ciclo produttivo;
- g. possesso di certificazioni che qualificano il processo produttivo, la gestione ambientale e sociale dell'impresa;
- h. offerta relativa al canone concessorio;

Il Consiglio Comunale, con proprio atto deliberativo, determinerà i criteri, da recepirsi nel bando di gara, riguardo l'ordine di priorità e la pesatura degli elementi suddetti.

5. Il soggetto, il cui progetto risulterà al primo posto tra quelli presentati, dovrà presentare, entro novanta giorni dall'approvazione della graduatoria da parte del Comune, una domanda di Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, conforme ai contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al c. 2, corredata dagli elaborati di cui all'articolo 17, c. 1, L.R.T. n. 35/2015, così come ulteriormente definiti e specificati dal Regolamento Regionale 72/R del 16 novembre 2015, nonché corredata degli elaborati necessari, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale (VIA) ed, ove necessario, corredata degli elaborati richiesti, dalla normativa vigente, in ordine all'ottenimento di ogni Autorizzazione, nulla osta o atto di assenso.

6. Ai fini della presentazione della domanda e del rilascio della Autorizzazione si applicano le disposizioni del capo III della L.R.T. 35/2015.

7. Nell'arco temporale di validità della Concessione, l'esercizio dell'attività estrattiva potrà essere autorizzato per fasi temporalmente individuate nel progetto di coltivazione.

8. Il rilascio della Concessione è subordinato all'approvazione del progetto definitivo collegato alla Autorizzazione di cui al precedente c. 5.

9. Qualora il progetto definitivo di cui al c. precedente non venga approvato, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria di cui al c. 4.

10. Il rilascio della Concessione costituisce presupposto per il rilascio della Autorizzazione.

Art. 6 - Autorizzazioni e concessioni esistenti

1. Allo scadere delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della L.R.T. n. 78/1998 o dell'art. 3 della L.R.T. n. 104/1995, decadono anche le relative concessioni **salvo come previsto dai successivi articoli**.
2. Le autorizzazioni proseguono fino alla scadenza stabilita e possono essere prorogate ai sensi dell'art 20, c. 4 ter, L.R.T. n. 35/2015. Qualora non sia stabilita la scadenza, le autorizzazioni e le concessioni rilasciate decadono allo scadere di sette anni a far data dal 31 ottobre 2016.
3. Per le concessioni esistenti, comprese quelle rilasciate a seguito di procedura ad evidenza pubblica prima dell'entrata in vigore della L.R.T. n. 35/2015, si applicano i seguenti commi del presente articolo.
4. Il Comune, a seguito della domanda del titolare della Concessione, la cui Autorizzazione è in scadenza entro sette anni dall'entrata in vigore della L.R.T. n. 35/2015, procede al rilascio della Autorizzazione e della Concessione per l'esercizio dell'attività estrattiva, in assenza di procedure di evidenza pubblica, la cui durata non può superare i sette anni a far data dal 31 ottobre 2016.
5. Il termine di scadenza della Autorizzazione o della Concessione, di cui al c. 3, può essere incrementato di ulteriori due anni, su domanda dell'interessato, per le imprese registrate ai sensi del reg. (CE) 1221/2009; inoltre può essere incrementato sino ad un massimo di complessivi 25 anni, su domanda dell'interessato, previa stipula di una convenzione per l'utilizzo del bene quale patrimonio indisponibile comunale, con l'impegno alla lavorazione di almeno il 50% del materiale **da taglio** estratto nel sistema produttivo della filiera locale, da dimostrarsi con le modalità stabilite dall'art. 16 del presente Regolamento.
6. Il Comune, a seguito della domanda del titolare della Concessione, la cui Autorizzazione è in scadenza tra i sette ed i venticinque anni a far data dal 31 ottobre 2016, procede al rilascio della Autorizzazione o della Concessione per l'esercizio dell'attività estrattiva in assenza di procedure ad evidenza pubblica, la cui durata non può superare i venticinque anni dall'entrata in vigore della L.R.T. 35/2015, previa stipula di una convenzione per l'utilizzo del bene quale patrimonio indisponibile comunale, con l'impegno alla lavorazione di almeno il 50% del materiale **da taglio** estratto nel sistema produttivo della filiera locale, da dimostrarsi con le modalità stabilite dall'art. 16 del presente Regolamento.
7. La convenzione, di cui ai commi 5 e 6, contiene le modalità di verifica del rispetto degli impegni assunti per tutto il periodo della proroga.
8. Ai fini della stipula della convenzione il Comune procede alla valutazione del piano economico – finanziario, attraverso la commissione di esperti di cui all'art. 17 c. 1 del presente Regolamento, previa acquisizione del parere del nucleo tecnico di valutazione di cui all'art. 40, c. 3 della L.R.T. 35/2015;
9. La Giunta Comunale stabilirà la modulazione temporale della durata delle Concessioni con riferimento al periodo di estensione nel rispetto dei seguenti criteri e parametri: a) estensione fino ad anni 13 per chi assume l'impegno di avvalersi della filiera locale tra il limite minimo del **25%** del materiale **da taglio** estratto e fino al **30%**; b) estensione fino ad anni 17 per chi assume l'impegno di avvalersi della filiera locale tra il limite minimo

del **30%** del materiale **da taglio** estratto e fino al **40%**; c) estensione fino ad anni 21 per chi assume l'impegno di avvalersi della filiera locale tra il limite minimo del **40%** del materiale **da taglio** estratto e fino al **50%**; d) estensione fino ad anni 25 per chi assume l'impegno di avvalersi **del sistema produttivo** della filiera locale oltre l'**50%**;

10. Il mancato rispetto degli impegni assunti nella Convenzione di cui ai commi precedenti determina la decadenza della Concessione con riferimento al periodo di estensione.
11. La domanda, di cui ai commi 5 e 6, è presentata, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.R.T. 35/2015, almeno sei mesi prima della scadenza della Autorizzazione, oltre tale termine la domanda non potrà essere più accolta.
12. Le concessioni rilasciate ai sensi del presente articolo determinano il canone concessorio, commisurato al valore medio di mercato della tipologia dei materiali oggetto della Concessione ed alla stima della quantità di materiale da estrarre per la durata della Concessione, definito dal Responsabile del Procedimento, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dagli artt. 12 e 13 del presente Regolamento e nei limiti del c. 6 dell'art. 36, L.R.T. n. 35/2015. Il canone può essere oggetto di revisione in caso di modifica dei parametri di riferimento, nei casi e con le modalità previste del presente Regolamento.
13. Le concessioni rilasciate in esito alla domanda di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, tra l'altro, dovranno prevedere l'obbligo del monitoraggio di cui all'art. 5 c. 3, lettera e), atto al controllo dei volumi estratti, da parte del titolare della Autorizzazione, tramite l'utilizzo del certificato digitale di ogni singolo elemento commerciale estratto (blocchi, semisquadrati ed informi) e del suo censimento nell'anagrafe pubblica abilitata dal Comune a tale servizio.
- 14. Per filiera si intende l'insieme articolato (rete o sistema) che comprende le principali attività, le tecnologie, le risorse e le organizzazioni che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura del prodotto lavorato, nello specifico la filiera locale rappresenta l'insieme delle aziende che concorrono alla catena di lavorazione e commercializzazione del prodotto escavato e che abbiano sede nel distretto all'art.22.**

Art. 7 - Cause di decadenza della Concessione

1. Costituiscono cause di decadenza della Concessione:
 - a. l'inadempimento degli obblighi previsti nelle convenzioni rilasciate in assenza di procedure ad evidenza pubblica;
 - b. la sospensione della Autorizzazione, ai sensi dell'art. 21, L.R.T n. 35/2015, per un periodo superiore ad un anno;
 - c. la mancata corresponsione del canone concessorio per una annualità;
 - d. gli atti di cessione, trasferimento e sub Concessione, salvo il caso di trasferimento d'azienda, o di un suo ramo, a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, c. 3, della L.R.T. n. 35/2015, previamente autorizzati da parte del Comune. Non ricadono nella presente previsione gli atti di cessione e/o trasferimento, delle concessioni rilasciate a persone fisiche, ai sensi della normativa previgente, finalizzati all'adeguamento giuridico compatibile con la L.R.T. n. 35/2015, come disciplinato dal successivo art. 22 c. 4. Anche tali cessione e/o trasferimento dovranno essere previamente autorizzati dal Comune.

- e. la decadenza della Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 della L.R.T. n. 35/2015 ovvero ai sensi dell'art. 16 comma 5 del presente Regolamento;
 - f. l'inattività di cava, ai sensi e nei termini dell'art. 10 del presente Regolamento;
 - g. **la produzione di materiali da taglio per usi ornamentali inferiore al 20% di quanto previsto nelle fasi del piano di coltivazione autorizzato, per due anni consecutivi.** Fatte salve eventuali diverse e/o successive disposizioni di legge emanate dalla Regione Toscana, con particolare riferimento al Piano Regionale Cave (P.R.C.);
 - h. in caso di fallimento del concessionario ;
2. Il Responsabile del Procedimento accerta le cause di decadenza di cui al c. 1 e le notifica al trasgressore che nei successivi trenta giorni presenta le proprie contro deduzioni. Il Responsabile del Procedimento, ove non ritenga meritevoli di accoglimento le controdeduzioni o queste non siano state presentate adotta il provvedimento motivato di decadenza. Lo stesso Responsabile del Procedimento, al momento della notifica, ha la facoltà di sospendere in via cautelativa l'esercizio della attività estrattiva.
 3. La decadenza della Concessione comporta la perdita di ogni diritto del concessionario decaduto sui lavori di qualsiasi natura eseguiti nell'area di cava.
 4. A seguito del provvedimento di decadenza della Concessione il Responsabile del Procedimento, anche avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), effettua l'ispezione finale del sito estrattivo e delle eventuali pertinenze in relazione agli obblighi derivanti dalla Concessione, e, sulla base delle risultanze di tale ispezione, provvede allo svincolo della garanzia prestata, ovvero intima al titolare della Concessione la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal provvedimento di Concessione entro un congruo termine. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune utilizza la garanzia finanziaria prestata per l'esecuzione delle opere per la definitiva messa in sicurezza e per il reinserimento ambientale dell'area, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione da porre a carico del titolare della Concessione.
 5. Per un periodo di cinque anni, dalla data del provvedimento di decadenza della Concessione, i soggetti titolari della Concessione decaduta non possono ottenere una nuova Concessione, né possono ottenerla società di persone o persone giuridiche alle quali partecipino detti soggetti.

Art. 8 - Rinuncia alla Concessione

1. La rinuncia alla Concessione è espressa con dichiarazione da inviare al Comune a mezzo PEC, Raccomandata A.R., ovvero da consegnare direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, e produce effetto dalla data di ricevimento. Con Provvedimento del Responsabile del Procedimento, il soggetto rinunciante è costituito custode della cava e, nelle more delle determinazioni di cui al comma successivo, su proposta del Responsabile del Procedimento, non può proseguire nei lavori sia diretti che connessi alla coltivazione, salvo la manutenzione degli impianti e dei servizi, né può effettuare il prelievo di qualsiasi tipo di materiale neppure nel caso in cui lo stesso sia già stato scavato. Il custode dovrà stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Il Responsabile del Procedimento, in caso di rinuncia, procede ai sensi e con le modalità dell'art. 7 c. 4.

Art. 9 - Trasferimento di azienda

1. Nel caso di trasferimento di azienda o di un suo ramo, ai sensi dell'art. 33, c. 6 e dell'art. 22 della L.R.T. n. 35/2015, il trasferimento della Concessione è assoggettato al pagamento, sia da parte dell'alienante che da parte dell'acquirente, di un diritto fisso pari all'ammontare del canone annuale precedente a quello dell'alienazione. E' vietata la sub Concessione.
2. Il trasferimento dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune, il quale verificherà il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica in capo al concessionario entrante.
3. In caso di Atto Notarile di trasferimento di azienda o di un suo ramo, rogato in mancanza della preventiva Autorizzazione del Comune di Massa, lo stesso Comune disporrà la decadenza della Concessione.

Art. 10 - Obbligo di mantenere in attività la cava

1. Al fine di garantire un adeguato sfruttamento della risorsa, il concessionario ha l'obbligo di mantenere in attività la cava. Si considera inattiva la cava che non sia stata lavorata per oltre otto mesi consecutivi, ovvero per oltre dodici mesi non consecutivi nel biennio.
2. Quando l'inattività si protrae per oltre 180 giorni consecutivi, il concessionario ha l'obbligo di darne immediata e motivata comunicazione al Comune. Quando l'inattività dipende da provvedimenti di sospensione dei lavori per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di coltivazione della cava, ovvero, da provvedimenti di sicurezza o di altro genere adottati dalle competenti autorità, se non altrimenti disposto, il concessionario ha l'obbligo di intraprendere tutte le iniziative idonee a rimuovere le cause che hanno determinato l'adozione dei provvedimenti sospensivi entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento, informandone il Comune. Un termine più lungo di inattività sarà ritenuto ammissibile solo per fatti sopravvenuti, non imputabili al concessionario, quali a titolo di esempio ritardi nel rilascio delle prescritte autorizzazioni o dei lavori durante la loro esecuzione, o per la rilevanza delle opere da eseguire a seguito dei provvedimenti emessi dalle competenti autorità.

Art. 11 - Disposizioni per la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune e altri beni

1. Al fine di garantire lo sfruttamento razionale e sostenibile della risorsa, il Comune dispone la coltivazione unitaria del sito estrattivo in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune e altri beni.
2. Qualora l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di

Massa non sia prevalente, il Comune può disporre l'affidamento diretto al privato per la razionale coltivazione unitaria del sito estrattivo.

3. Qualora l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Massa sia prevalente, il Comune dispone la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica del sito medesimo secondo quanto disposto dall'art. 20 del presente Regolamento.
4. La costituzione del consorzio è disposta tra il soggetto privato che ha la disponibilità giuridica del bene ed il vincitore della procedura di cui al presente Regolamento.

Capo II - Canone concessorio e contributo di estrazione

Art. 12 - Canone concessorio

1. La Concessione e la sua esecuzione comportano la corresponsione a favore del Comune di un "canone annuo di Concessione" determinato in sede di procedura di evidenza pubblica per le nuove concessioni e, in caso di Concessioni e di Autorizzazioni esistenti al momento di entrata in vigore della L.R.T. n. 35/2015, i cui titolari abbiano attivato le procedure di proroga delle stesse, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 38 della L.R.T. n. 35/2015, determinato nell'atto di rilascio della Concessione. Il canone concessorio rappresenta un'entrata di natura patrimoniale dovuta al Comune ed è priva di vincoli di destinazione.
2. Il canone posto a base di gara, e quello applicato in sede di proroga delle concessioni esistenti al momento di entrata in vigore della L.R.T. 35/2015, saranno commisurati al valore medio di mercato della tipologia dei materiali oggetto della Concessione determinato dal Comune di Massa con le modalità stabilite al successivo art. 14 del presente Regolamento ed alla stima della quantità del materiale da estrarre **tenuto conto di quanto previsto dall'art.36 comma 6 della L.R.T. 35/2015 in misura non inferiore al 3%**. Per la stima delle quantità da estrarre si rimanda alla previsione dei P.A.B.E.. Per tutta la durata della Concessione il canone concessorio potrà essere oggetto di revisione in caso di modifica dei parametri di riferimento.

Art. 13 - Contributo di estrazione sui materiali da taglio e sui loro derivati

1. Il titolare della Autorizzazione è tenuto a versare al Comune un contributo di estrazione sui materiali da taglio estratto, pari al 10% del valore medio di mercato, determinato dal Comune di Massa con le modalità di cui al successivo art. 14 del presente Regolamento.
2. Il titolare della Autorizzazione riferita ad una Concessione rilasciata a seguito di gara ad evidenza pubblica **prima dell'entrata in vigore della L.R.T. 35/2015** è tenuto a versare al Comune un contributo di estrazione sui materiali da taglio estratto, fino al 10% del valore medio di mercato, stabilito dal Comune di Massa con Deliberazione di Giunta Comunale.
3. Per i derivati dei materiali da taglio il contributo è stabilito dalla Giunta Comunale entro i limiti stabiliti dall'art. 36 c. 2 della L.R.T. 35/2015 per ogni tonnellata portata alla pesa.
4. Il contributo di cui al c. 3 del presente articolo è escluso dalla quantificazione di cui al c. 6 dell'art. 36 della L.R.T. n. 35/2015. Il contributo di estrazione viene stabilito dal

Comune di Massa con Deliberazione di Giunta Comunale.

5. L'importo complessivo deve essere corrisposto in quote mensili posticipate, da versare entro la fine del mese solare successivo, in rapporto al materiale effettivamente accertato da una delle due pesi pubbliche comunali;
6. Per le modalità di accertamento del peso dei materiali, dei corrispettivi dovuti, del controllo dei pagamenti, delle sanzioni e dei procedimenti esecutivi, si fa riferimento al vigente Regolamento che disciplina il funzionamento delle Pese Pubbliche.
7. Il mancato versamento del contributo di estrazione comporta:
 - a. l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei centoventi giorni successivi alla scadenza del termine;
 - b. l'aumento del contributo in misura pari al 30 per cento qualora, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
 - c. l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento qualora, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae oltre i successivi sessanta giorni. Le sanzioni di cui alle lettere a), b) e c), non si cumulano tra di loro.
8. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), il Comune di Massa dispone la sospensione dell'attività e provvede alla riscossione degli importi relativi al contributo di estrazione e delle sanzioni di cui al precedente comma 7, ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).
9. Nel caso in cui il titolare della Autorizzazione moroso richieda la dilazione del pagamento, e il Comune con provvedimento espresso lo accordi, la sospensione della Autorizzazione viene revocata con atto espresso al momento dell'avvenuto pagamento della prima rata.

Art. 14 - Determinazione del valore medio di mercato del marmo estratto ed estraibile

1. La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Procedimento, sentiti i rappresentanti dei concessionari, provvede a determinare ogni tre anni, **ovvero** all'attivazione delle procedure di cui all'art. 5 "procedimento per il rilascio della Concessione", il valore medio di mercato per ogni singola cava, prendendo in considerazione i seguenti fattori:
 - a. le caratteristiche intrinseche dei marmi;
 - b. le varietà merceologiche (tipologia del marmo);
 - c. la forma del volume del materiale estratto;
 - d. il colore di fondo e il disegno;
 - e. l'eventuale presenza di difetti;
 - f. il livello dei prezzi fissato dalla concorrenza;
 - g. le caratteristiche della domanda.
 - h. ogni altro elemento fornito dal Concessionario ritenuto dall'Amministrazione Comunale utile ed idoneo a rappresentare l'andamento dei prezzi medi di vendita.

Sulla base di tali valutazioni, per le cave del territorio comunale, verrà determinato un valore medio di mercato (inteso come si presenta **il materiale estratto** al termine della lavorazione in cava, grezzo, non lavorato, indipendentemente da dove si sia svolta la contrattazione) riferito a blocchi, semisquadrati e informi. I valori, relativi al primo triennio di

applicazione, sono stati individuati dalla Giunta Comunale dapprima con Deliberazione 299 del 23/10/2018, che ha portato all'emanazione della Deliberazione n. 381 del 28/12/2018, relativa ai valori da utilizzare per la applicazione del contributo di estrazione per ogni singola cava del Comune di Massa ai sensi dell'art. 36 c. 1 della L.R.T. 35/2015, poi approvata con atto di Consiglio Comunale n. 55 del 25/03/2019 avente ad oggetto "DUP 2019-2021 E BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2019-2021. Si riporta la tabella contenuta nella Deliberazione di G.C. 381/2019:

Nome Cava	n°	Valore €/ton	Contributo €/ton
Fondone	M12	168,20	16,82
Cava Romana	M11	249,40	24,94

Sottovettolina	M14	207,98	20,80
Bore Mucchietto	M17	292,50	29,25
Piastrone 1	M32	227,50	22,75
Piastrone 3	M31	151,60	15,16
Lavagnina	M34	156,80	15,68
Ravalunga	M33	147,60	14,76
Vittoria	M30	197,20	19,72
RocchettaCaldia	M42	354,40	35,44
RocchettaCalacatta	M43	150,00	15,00
Madielle	M51	153,85	15,39
Madielle Marianna	M50	142,50	14,25
Capraia	M52	220,13	22,01
Piastreta	M70	259,00	25,90
Valsora	M71	162,40	16,24
Valsora Palazzolo	M72	168,50	16,85
Padulello	M81	281,00	28,10

La Tabella è applicabile attualmente, ma, alla scadenza del triennio sopra indicato, potrà essere oggetto di revisione da parte dell'Ente Comunale, sulla base dei dati effettivi che verranno forniti dagli Organi del Comune (Pesa) e dei materiali effettivamente estratti e vagliati dai competenti uffici tecnici e/o consulenti all'uopo nominati.

Art. 15 - Destinazione del ricavato da contributo di estrazione

1. Il ricavato derivante dalle quote complessive del Contributo di Estrazione spettante al Comune, ai sensi dell'art. 27, c. 2, lett. A) della LR 35/2015, ha vincolo di destinazione di Bilancio per interventi infrastrutturali, opere di tutela ambientale, interventi di

riqualificazione territoriale, **turismo e cultura**, razionalizzazione delle prestazioni amministrative di competenza del Comune di Massa nel Settore specifico, con obbligo di rendicontazione annuale a consuntivo, alla Giunta Comunale, da parte del Settore Ragioneria.

Capo III - Criteri e modalità per la valutazione del rispetto dell'impegno alla lavorazione di almeno il 50% del materiale estratto nel sistema produttivo locale - Criteri di quantificazione del valore residuo al termine della Concessione

Art. 16 - Criteri e modalità per la valutazione del rispetto dell'impegno alla lavorazione di almeno il 50% del materiale estratto nel sistema produttivo locale

1. La Giunta Comunale provvederà con apposito atto deliberativo a definire i criteri, i parametri e le metodologie atte a garantire il rispetto degli impegni assunti dal Concessionario tramite la Convenzione, di cui all'art. 38 c. 6, della L.R.T. 35/2015.
2. Per sistema produttivo locale ai fini della Convenzione di cui al precedente comma 1, devono intendersi stabilimenti, opifici e laboratori, aventi sede operativa nei comuni del distretto Apuo-Versiliese, di cui all'art. 40-ter della L.R.T. n. 35/2015.
3. La valutazione del rispetto dell'impegno si riterrà soddisfatta se entro il 31 gennaio di **ogni biennio** di validità della Autorizzazione il sottoscrittore della convenzione fornirà relazioni asseverate redatte da professionisti regolarmente iscritti nei relativi Ordini Professionali, contenenti dati contabili e/o merceologici, attestanti il rispetto dei limiti stabiliti. Nell'applicazione di quanto previsto dall'art. 6, riguardo alle concessioni autorizzazioni esistenti, potranno essere previsti meccanismi di premialità, riguardo alle annualità di implementazione del termine di scadenza della Concessione, in base alle fasi conseguite e da conseguire, nella trasformazione indotta al materiale grezzo per l'ottenimento di un prodotto finito (come ad esempio lastre, marmette, arredi casa, arredi urbani, complementi d'arredo, sculture, altre opere, ecc..) ed alla sua commercializzazione diretta o indiretta. In merito alle modalità di valutazione del rispetto degli impegni assunti in sede di convenzione dovrà essere previsto ai sensi dell'art. 5, c. 3, lettera e) del presente Regolamento: "un sistema di monitoraggio obbligatorio, atto al controllo dei volumi estratti, da parte del titolare della Autorizzazione, tramite l'utilizzo del certificato digitale di ogni singolo elemento commerciale estratto (blocchi, semisquadrati ed inforni) e del suo censimento nell'anagrafe pubblica abilitata dal Comune a tale servizio".
4. Dovrà essere prevista e garantita, dalla Convenzione sottoscritta, la facoltà per il Comune, di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle caratteristiche dichiarate nel CHIP e/o nel Certificato Digitale e sull'effettiva destinazione dei blocchi.
5. L'erronea compilazione dei certificati digitali, reiterata nel tempo, determina la decadenza della Concessione con riferimento al periodo di estensione, in presenza di più di 4 infrazioni verificate dagli Organi preposti ai controlli nell'arco di un anno: deve intendersi quale infrazione l'erronea compilazione o la mancata applicazione di un singolo certificato digitale. Con il raggiungimento della quinta infrazione, con le modalità e tempistiche richiamate nel presente articolo, la sanzione della decadenza della concessione verrà irrogata senza alcuna deroga.
6. Ferme restando le statuizioni di cui sopra, l'erronea compilazione o la mancata

applicazione di ogni singolo certificato digitale determina la sanzione di € 2.000,00, come da combinato disposto degli artt. 25 e 52 della L.R.T. n. 35/2015.

7. Ogni concessionario dovrà fornire veritiere rilevazioni tridimensionale, dello stato dell'escavazione, attraverso l'utilizzo di droni e laser scanner, contenute in apposito supporto elettronico, ai competenti uffici comunali. Le rilevazioni dovranno essere effettuate almeno ogni 365 gg e nel medesimo termine comunicate alla A.C., come da disposto dell'art. 25 della L.R.T. n. 35/2015.

Art. 17 - Criteri di quantificazione del valore residuo al termine della Concessione

1. Al termine della Concessione, la determinazione del valore residuo, di cui all'art. 39, c. 1, lettera b) e c) della L.R.T. n. 35/2015, è di competenza di una commissione tecnica di tre esperti, anche esterni al Comune di Massa, nominata all'occorrenza dalla Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Procedimento, sulla base di una proposta motivata di determinazione del valore fornita dal concessionario e accompagnata da due distinte perizie, redatte da professionistiabilitati:
 - a. unaperizia per i beni strumentali, che definisce l'eventuale valore residuo non ancora ammortizzato;
 - b. una perizia riguardante i lavori di coltivazione già predisposti, che indichi le spese a tale scopo sostenute come da bilancio;
2. per gli altri investimenti e per le spese sostenute per la disponibilità del bene, costituirà riferimento il piano di ammortamento dell'ultimo bilancio approvato il valore contabile residuo desumibile dalle scritture contabili.
3. La determinazione finale della Commissione Tecnica di Esperti, da assumere anche tramite il contraddittorio con il proponente, dovrà effettuarsi entro 60 giorni dalla presentazione della proposta da parte del concessionario.

Capo IV - Disposizioni generali

Art. 18 - Scarti della lavorazione

1. I derivati dei materiali da taglio, o sottoprodotti, comunque denominati, possono essere stoccati soltanto temporaneamente in apposite aree individuate nei piani di coltivazione e devono essere rimossi obbligatoriamente a cura del concessionario, con le tempistiche e modalità stabilite nella Autorizzazione alla Escavazione e nelle disposizioni di legge che disciplinano la materia.
2. Il concessionario, individuato come soggetto che risponde al Comune di Massa della rimozione di tali scarti, può affidare a terzi, in un rapporto di natura privatistica, l'attività di prelievo e di trasporto degli scarti della lavorazione, comunque denominati.
3. Il Comune di Massa, ai fini della sicurezza in cava e di evitare possibili dissesti idrogeologici, può ordinare in qualsiasi momento la rimozione del materiale di scarto, prevedendo anche la contestuale sospensione delle attività di coltivazione.
4. Il Comune di Massa può disciplinare l'attività di prelievo e trasporto degli scarti della lavorazione in tutte le classi granulometriche compreso il materiale terroso, con un apposito Disciplinare di Attuazione, che in particolare preveda:
 - a. il numero massimo di viaggi giornalieri per ogni singolo bacino secondo le esigenze

- ordinarie, da effettuarsi nel rispetto del D.lgs 285/1992 (Codice della Strada) e delle relative Ordinanze Comunali attuative del citato D.lgs 285/1992;
- b. la possibilità di innalzare il numero dei viaggi giornalieri per soddisfare eventuali necessità contingenti;
 - c. le modalità del trasporto del materiale, con particolare riferimento alla copertura e al lavaggio dei camion adibiti a tale trasporto, alla pulizia delle strade in prossimità dell'ingresso di cava e/o del bacino estrattivo ed alla regolamentazione del traffico pesante lungo la viabilità comunale;
 - d. le sanzioni a carico dei trasgressori, per quanto non altrimenti previsto.

Art. 19 - Recupero ambientale

1. Per i siti estrattivi dismessi individuati espressamente dal Piano Strutturale Comunale, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 31 della L.R.T. 35/2015, può essere rilasciata la Autorizzazione per il recupero e la riqualificazione ambientale con la previsione di interventi estrattivi a condizione che:
 - a. l'attività di escavazione sia finalizzata e funzionale al recupero ambientale e di messa in sicurezza del sito estrattivo;
 - b. la quantità da commercializzare non sia superiore al 30% di quanto già estratto nel sito al momento della cessazione dell'attività estrattiva;
 - c. la riattivazione dei siti estrattivi dismessi, per lo sfruttamento delle potenzialità residue finalizzate al ripristino ambientale, venga assoggettata alle stesse disposizioni della Concessione e della Autorizzazione di coltivazione degli agri marmiferi di cui al presente Regolamento.
2. Il Comune favorisce il prelievo del materiale di scarto delle lavorazioni dai ravaneti, dalle discariche dismesse, dagli alvei dei fossi e dai canali, finalizzato al recupero ambientale ed al riassetto idrogeologico dei siti. Le autorizzazioni sono assoggettate al pagamento del Contributo di estrazione di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 20 - Consorzi

- 1. Il Comune di Massa promuove la costituzione dei Consorzi Volontari o dispone con Deliberazione di Giunta Comunale, nei casi previsti dall'art. 11 comma 3 del presente regolamento, la costituzione di Consorzi Obbligatori tra i concessionari ogni qualvolta ricorrano motivi di sicurezza per la manutenzione e d'uso delle discariche e delle strade di accesso comuni, nonché per garantire una omogeneità nel recupero ambientale dei siti estrattivi contigui o vicini;**
2. Il Comune può apportare modifiche alla consistenza dell'area da concedere e costituire servitù attive e passive, al fine di realizzare che ogni cava abbia tutti gli elementi necessari ad una utile, sicura ed adeguata coltivazione.
3. Gli Atti Costitutivi dei Consorzi Volontari devono essere trasmessi al Comune di Massa entro trenta giorni dalla loro stipula, indicando le persone preposte all'amministrazione degli interessi comuni, le opere da eseguirsi con il termine di inizio e compimento delle stesse e le condizioni imposte ai consociati, comprese le quote di spesa.
4. In caso di mancata ultimazione delle opere nei termini indicati, per cause imputabili all'Amministrazione Consortile, il Comune può nominare un Commissario che

rappresenti ed amministri il Consorzio, provvedendo all'esecuzione delle opere.

Art. 21 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Il Comune, tramite i competenti Settori, esercita la vigilanza sull'attività dei siti estrattivi in ordine al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni contenute nella Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, della Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, nonché della Autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico ed adotta i conseguenti provvedimenti previsti dagli artt. 21 e 52 della L.R.T. 35/2015.
2. Il Responsabile del Procedimento, accertati i fatti contrari a dette disposizioni, contesta la violazione mediante Atto Formale notificato agli interessati. L'Atto Formale di accertamento e contestazione, che assume anche valore di comunicazione di Avvio del relativo Procedimento, ai sensi delle vigenti Leggi in materia di Sanzioni Amministrative, deve contenere:
 - a. l'indicazione delle circostanze in cui sono stati accertati i fatti;
 - b. la descrizione del fatto costituente la violazione;
 - c. l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
 - d. l'eventuale facoltà di presentare scritti difensivi e di essere ascoltati.
3. Le sanzioni per la coltivazione di cave in carenza di Autorizzazione o in difformità dalla stessa si applicano altresì all'attività di recupero ambientale di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 22 - Comitato del Distretto Apuo Versiliese con superamento dell'Osservatorio del Marmo

1. Ai sensi dell'art. 62 dello Statuto Comunale, approvato con le Deliberazioni di C.C. 9 del 16/02/2017 e 10 del 23/02/2017, successive alla approvazione della L.R.T. 35/2015, Il Comune di Massa ha promosso l'istituzione dell'Osservatorio del Marmo, al quale ha attribuito la funzione di consentire una conoscenza approfondita del "sistema marmo" locale, cioè dell'intera filiera produttiva, comprensiva dei comparti della escavazione, della lavorazione e della commercializzazione dei materiali lapidei, con lo scopo di misurarne l'impatto diretto, indiretto e indotto sul tessuto economico sociale del territorio, senza però mai dare corso alla sua effettiva attivazione.
2. La Regione Toscana ha successivamente integrato con la L.R.T. 56/2019 il dettato della precedente L.R.T. 35/2015, introducendo l'art. 40 bis, relativo alla istituzione del Comitato del Distretto Apuo Versiliese, individuando i soggetti che ne fanno parte, tra cui il Comune di Massa, ed attribuendo al Comitato del Distretto le seguenti competenze: rappresentare le problematiche ambientali, sociali e produttive del distretto ed elaborare proposte di intervento per la promozione della filiera produttive locale, valorizzare e incentivare interventi a favore della sostenibilità delle attività di estrazione da sottoporre all'esame della Regione.
3. L'art. 40 bis della L.R.T. 35/2015, introdotto con la L.R.T. 56/2019, demandava alla Giunta Regionale Toscana la definizione dei tempi e delle modalità di costituzione del Distretto.
4. La Giunta Regionale Toscana con propria Deliberazione n. 9 del 13/01/2020 ha

- costituito il Comitato del Distretto, di cui all'art. 40 bis della L.R.T. 35/2015, del quale fa parte anche il Comune di Massa, rappresentato dal Sindaco o da suo delegato.
5. Il Comitato del Distretto si è successivamente insediato ed ha eletto in data 20/02/2020 le proprie cariche, iniziando le attività ad esso attribuite per la durata di tre anni.
 6. In considerazione della coincidenza delle funzioni attribuite all'Osservatorio del Marmo dall'art. 62 dello Statuto Comunale, approvato con le Deliberazioni di C.C. 9 del 16/02/2017 e 10 del 23/02/2017, con quelle attribuite al Comitato del Distretto Apuo Versiliese dall'art. 40 bis della L.R.T. 35/2015, introdotto con la più recente L.R.T. 56/2019, Il Comune di Massa, con il presente Regolamento Comunale, **si provvederà ad apportare le opportune modifiche allo Statuto Comunale, per consentire il superamento** e la sostituzione dell'Osservatorio del Marmo con il Comitato del Distretto Apuo Versiliese.

Art. 23 - Disposizioni transitorie

1. Limitatamente alle concessioni esistenti, per le quali non ricorrano le condizioni di decadenza previste dal Corpo Normativo Estense, antecedentemente alle procedure di gara di cui all'art. 5 del presente Regolamento, nei casi in cui la Concessione e la Autorizzazione siano in capo al medesimo soggetto, è consentito il trasferimento di Azienda o di un suo ramo, a condizione che il cessionario sia in possesso dei requisiti di idoneità tecnica professionale di cui all'art. 16 c. 3 della L.R.T. 35/2015, con specifico riferimento alla iscrizione ad una C.C.I.A.A., al possesso dei requisiti morali e ad aver esercitato attività estrattiva opportunamente certificata dal possesso di una Autorizzazione amministrativa rilasciata in tal senso.
2. Limitatamente alle concessioni esistenti, per le quali non ricorrano le condizioni di decadenza previste dal Corpo Normativo Estense, antecedentemente alle procedure di gara di cui all'art. 5 del presente Regolamento, nei casi in cui la Concessione e la Autorizzazione non siano in capo al medesimo soggetto, ai fini di una eventuale richiesta di trasferimento di Azienda o di un suo ramo, il Comune si riserva, prima di rilasciare la relativa Autorizzazione, di verificare la effettiva esistenza del ramo di azienda oggetto della cessione, inteso come "complesso organizzato in maniera sufficientemente strutturata ed autonoma, tale da consentire l'esercizio di attività economica finalizzata alla coltivazione di cave ed estrazione di materiale lapideo".
3. Nei casi di cui al precedente c. 2, in cui la Concessione e la Autorizzazione non siano in capo al medesimo soggetto, qualora il titolo autorizzativo abbia scadenza antecedente rispetto al titolo concessorio **in attuazione di quanto previsto dall'art. 33 comma 3 della L.R.T. 35/15 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 commi 4 e 7 del presente Regolamento, la Concessione costituisce titolo per il rilascio di nuova Autorizzazione**, il Comune rilascerà nuova Autorizzazione alla escavazione unicamente a favore di soggetti che risultino avere esercitato attività estrattiva, opportunamente certificata dal possesso di una Autorizzazione amministrativa rilasciata in tal senso.
4. Limitatamente alle concessioni di cui al precedente c. 2, in cui la Concessione e la Autorizzazione non siano in capo al medesimo soggetto, il Comune potrà altresì autorizzare il trasferimento dei diritti concessori nella titolarità di persone fisiche, con lo scopo di favorire la razionalizzazione delle concessioni esistenti, in coerenza con il

disposto degli artt. 16 e 37 della L.R.T. 35/2015, ove ricorrano le seguenti condizioni:

- a. che cessionario dei diritti concessori sia l'impresa già titolare di Autorizzazione estrattiva relativa allo stesso agro marmifero;
- b. che la quota di titolarità singola sia ceduta integralmente.